

Dall'indennità di licenziamento al T.F.R.

1919: la consuetudine di riconoscere un'**indennità di licenziamento** è disciplinata per la prima volta con l'art.4 del d.l. lgt. 9 febbraio 1919, n.112. Questa indennità si presenta come un "premio di fedeltà" e viene concessa nel caso in cui il rapporto di lavoro non sia stato interrotto per licenziamento con giusta causa o dimissioni e soltanto dopo lunghi periodi di servizio. Il valore dell'indennità è stabilito pari a 15 giorni di stipendio per ogni anno di servizio successivo al momento in cui è maturato il massimo di preavviso.

1924: l'indennità di licenziamento viene riconosciuta al lavoratore a prescindere dall'anzianità di servizio, benché l'importo continui a dipendere da quest'ultima (art.10 del r.d.l. del 13 novembre 1924, n.1825).

1942: con l'articolo 2120 del Codice Civile l'indennità di licenziamento assume la denominazione di **indennità di anzianità**. Il compenso resta proporzionale agli anni di servizio e spetta a tutti i lavoratori privati in caso di cessazione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, salvo i casi di licenziamento per giusta causa, di dimissioni, di rapporto di lavoro inferiore ad un anno e di rapporti di lavoro in prova. Mentre l'indennità di licenziamento era considerata un risarcimento al lavoratore per le difficoltà a trovare un nuovo impiego e una remora alla libertà di recesso del datore di lavoro, l'indennità di anzianità inizia a configurarsi con una **funzione previdenziale**.

1966: l'art.9 della legge 604 del 1966 stabilisce che l'indennità spetta in ogni caso al lavoratore al momento della cessazione del rapporto (anche per giusta causa) e che si tratta di un salario differito. Questa legge, insieme alla sentenza 75/1968 della Corte Costituzionale che dichiara illegittimo escludere l'indennità di licenziamento nei casi di colpa e di dimissioni, riconoscono la **natura retributiva dell'indennità** stessa che diventa un elemento integrante del rapporto di lavoro subordinato. L'indennità è usualmente commisurata all'ultima retribuzione per un parametro che varia sensibilmente in base alle qualifiche.

1977: in un periodo di forte crescita delle retribuzioni reali e di forte inflazione, la legge 91 del 1977 esclude dal computo dell'indennità di anzianità gli aumenti di contingenza ("scala mobile"); per alcuni anni l'indennità di anzianità viene calcolata su retribuzioni nozionali inferiori a quelle effettive. Nel corso degli anni Settanta, a seguito dell'introduzione di una serie di norme che tutelano il lavoratore dal licenziamento individuale e di istituti come le pensioni di vecchiaia e la cassaintegrazione, viene meno la necessità di tutelare il lavoratore licenziato; l'indennità di anzianità assume la connotazione di **risparmio obbligatorio posticipato**.

1982: la legge 297 del 29 maggio 1982 riscrive l'articolo 2120 del Codice Civile. L'indennità di anzianità viene radicalmente modificata e prende il nome in "trattamento di fine rapporto" (T.F.R.). L'importo non viene più calcolato moltiplicando l'ultima retribuzione per gli anni di servizio, ma dividendo la retribuzione annua per 13,5 e rivalutando le quote maturate (con un tasso a misura fissa dell'1,5% e un tasso a misura variabile pari al 75% dell'aumento dei prezzi al consumo rilevato dall'Istat). La legge del 1982 non si applica soltanto ai rapporti di lavoro che prevedevano l'indennità di anzianità, ma a tutti i tipi di rapporto di lavoro subordinato (anche per periodi di prova, part-time, lavoro a domicilio).

1999: nell'articolo 8 del D.Lgs. n. 299/1999 sono previste diverse agevolazioni per le operazioni di trasformazione del T.F.R. in titoli di debito (c.d. cartolarizzazione del T.F.R.). L'obiettivo è favorire la crescita dei fondi pensioni e lo sviluppo del mercato finanziario italiano.

2004: con l'approvazione in Parlamento della legge delega 243 del 23 agosto 2004 sono fissati i criteri per introdurre il conferimento del T.F.R. ai fondi pensioni, per equiparare le forme pensionistiche complementari e per ridefinirne la disciplina fiscale agevolando la deducibilità della contribuzione. L'art.8

del d.lgs. 252 del 2005 autorizza gli istituti di previdenza complementare a prevedere come fonte di finanziamento gli accantonamenti annuali relativi al T.F.R.

2007: dal primo gennaio entra in vigore la riforma sulla nuova destinazione del T.F.R. maturando con la clausola del “silenzio assenso”. Per effetto della Legge Finanziaria 2007, le aziende con più di 50 dipendenti sono tenute a versare il T.F.R. inoptato – la cui destinazione non sia stata cioè scelta dal lavoratore – presso un fondo gestito dall’INPS.

Fonti

Santoro-Passarelli G. “Il trattamento di fine rapporto. Artt.2120-2122”, Giuffrè, 2009 ([link](#))

Castellino O., Fornero E. “T.F.R.: una coperta troppo stretta”, CeRP Argomenti di discussione 1/00 ([link](#))

Bardazzi R., Pazienza M. G. “Il TFR e il costo per le imprese minori: un contributo al dibattito in corso” CeRP Argomenti di discussione 7/05 ([link](#))